COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 221

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2001) 221

PRESIDENTE 221

DOSI, *Relatore* 222

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 222

ROSSI PAOLO MARIO 222

Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, relativa a nuovi incentivi a favore delle piccole e medie industrie (2096) 223

PRESIDENTE 223

DI VAGNO, *Relatore* 223

DOSI 223

BASTIANELLI 223

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 225

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di olii minerali (1862) 226

PAG.

PRESIDENTE 226

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 226

ALESI 226

CATALDO 226

Votazione segreta:

PRESIDENTE 226

La seduta comincia alle 9,35.

MERENDA, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Colleoni.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle

assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Prego il Relatore, onorevole Dosi, di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

DOSI, *Relatore*. Il disegno di legge che propone l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, già approvato dal Senato della Repubblica e rimesso alla competenza della nostra Commissione in sede legislativa, non richiede una particolareggiata illustrazione.

Ricorderò soltanto che il Consiglio della Comunità economica europea, a sensi dell'articolo 54 paragrafo 2, e dell'articolo 63 paragrafo 2, del Trattato di Roma, attuando il programma generale diretto a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, ha adottato, in data 25 febbraio 1964, una direttiva intesa a sopprimere, in materia di assicurazione e di retrocessione, le restrizioni suddette.

Questa direttiva è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Comunità economica europea del 4 aprile 1964, n. 56.

Per vero, le norme legislative italiane contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, si ispirano già ai principi informatori adottati, in materia, dalla Comunità.

Quindi non occorre introdurre modificazioni sostanziali alla disciplina in vigore.

Tuttavia la direttiva adottatta dal Consiglio della Comunità economica europea, per quanto riguarda specificamente il nostro Paese, pone l'obbligo di eliminare il secondo comma dell'articolo 73 del citato testo unico con il quale, in casi speciali, è conferita al Ministro dell'industria e del commercio la facoltà di vietare la cessione dei rischi in riassicurazione e retrocessione a determinate imprese estere che non abbiano istituito una rappresentanza legale nel territorio della Repubblica.

È noto che, ai sensi dell'articolo 189 del Trattato di Roma, gli Stati membri, pur restando ferme le competenze degli organi nazionali per quanto si riferisce alle forme ed ai mezzi, sono vincolati alle direttive emanate dal Consiglio dei ministri della Comunità per ciò che riguarda i fini da raggiungere.

Occorre, conseguentemente, da parte nostra adottare le necessarie disposizioni per conformarsi a quanto disposto dalla direttiva che ho ora ricordato.

Per la verità, la norma contenuta nell'articolo 73 del testo unico dovrebbe essere eliminata solo nei confronti dei Paesi membri della comunità. Ma trattandosi di una facoltà di cui il Ministro dell'industria e del commercio non si è mai avvalso, per l'evidente interesse del mercato assicurativo e di quello degli assicurati che i rischi trovino la loro massima ripartizione sui mercati nazionali ed internazonali, si è ritenuto preferibile che la disposizione venisse abrogata nei confronti di tutti i Paesi esteri, dando così espressione legislativa ad una realtà già esistente.

Il disegno di legge che oggi è affidato al nostro esame ed alla nostra decisione, costituito da un unico articolo, consegue dalle esigenze e dall'opportunità che ho testè ricordato. Con tale articolo viene abrogato il secondo comma dell'articolo 73 che è quello specificatamente indicato dalla direttiva della comunità ed in via di coordinamento viene abrogata anche la lettera *c*) del terzo comma dell'articolo 114 dello stesso testo unico, il quale prevede l'applicazione di sanzioni a carico di coloro che abbiano contravvenuto al veto eventualmente posto dal Ministro della industria e del commercio.

Per quanto premesso, ritengo che il disegno di legge possa essere unanimemente approvato dai colleghi di ogni parte politica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROSSI PAOLO MARIO. Dichiaro che il nostro gruppo si asterrà nella votazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non ho che da associarmi alla chiarissima ed esauriente relazione dell'onorevole Dosi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449, è abrogato. In conseguenza è abrogata la norma di cui alla lettera *c*) del terzo comma dell'articolo 114 dello stesso testo unico.

Le lettere *d*) ed *e*) di quest'ultimo articolo assumono, nell'ordine, le lettere *c*) e *d*) ».

Poiché consta di un articolo unico, al quale non sono state apportate modificazioni, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, relativa a nuovi incentivi a favore delle piccole e medie industrie (2096).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, relativa a nuovi incentivi a favore delle piccole e medie industrie ».

Prego il Relatore, onorevole Di Vagno, di riferire su questo disegno di legge, per il quale la V Commissione (Bilancio) ha già espresso parere favorevole.

DI VAGNO, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi avranno rilevato dalla relazione che accompagna il provvedimento in esame, la legge 30 luglio 1959, n. 623, rappresenta lo strumento di cui il Governo si è avvalso per poter incentivare la nostra produzione nel settore industriale. Nella relazione sono contenuti dati indubbiamente interessanti, che meritano di essere rapidamente richiamati onde poter giustificare l'approvazione del provvedimento in esame.

La legge n. 623 ha consentito la concessione di contributi in conto interessi su 12.366 operazioni di finanziamenti industriali a medio termine; in favore di piccole e medie industrie per l'importo complessivo di lire 954 miliardi 659.693.000 di cui 543,7 miliardi per il Mezzogiorno ed una occupazione operaia di 381.000 unità.

Per quanto concerne l'intero territorio nazionale, tra il 1960 ed il 1964 si è registrato un andamento pressoché costante delle domande accolte e dei finanziamenti assistiti. Se però si osservano i dati parziali e relativi alla suddivisione industriale, si nota per il « triangolo industriale » (Piemonte, Lombardia, Liguria) un costante decremento, sia nel numero delle domande accolte, sia sui finanziamenti assistiti; e ciò è dovuto proprio ai criteri più rigorosi adottati nei riguardi di tali territori al fine di promuovere una più equilibrata localizzazione delle imprese. Per tale territorio, infatti, si nota che il numero delle domande accolte passa da 704 nel 1960 a 597 nel 1961, a 524 nel 1962, a 384 nel 1963 ed a 344 nel 1964.

Per ciò che concerne l'impiego di nuova manodopera, da un totale generale di 71.796 unità, prevista nel 1960, si passa a 70.425 nel 1961, a 66.014 nel 1962, a 86.527 nel 1963 ed a 86.704 nel 1964.

Se si tiene, però, presente la temporanea sospensione avutasi nel 1962 per la nota carenza di fondi destinati alla concessione dei contributi previsti dalla legge, la diminuizione di assorbimento di manodopera in tale anno è facilmente spiegabile.

Se, infine, si esaminano i dati riguardanti le domande accolte dal punto di vista della classe di ampiezza del finanziamento assistito, si nota che, in conformità agli scopi che la legge si era proposta, il maggior numero delle domande accolte appartiene alla classe di importo inferiore ai 50 milioni di lire, alla classe, cioè, delle piccole industrie, con una organizzazione, in molti casi, vicina a quella artigianale.

Pressappoco equivalenti tra di loro, dal punto di vista numerico, sono state le domande accolte nelle classi da 51 a 100 milioni e da 101 a 500 milioni, le quali hanno raggiunto rispettivamente il totale di 1.415 e 1.401 fino a tutto il 1963 e 496 e 432 nel 1964. Con l'ultimo stanziamento non si è potuto far fronte alle richieste in corso: rimangono, infatti, giacenti oltre 2.000 domande che dovrebbero trovare accoglimento mediante l'utilizzo di fondi residui e di quelli previsti nel disegno di legge oggi sottoposto all'esame della nostra Commisisone. Trattasi di un provvedimento la cui urgenza ed indifferibilità appare evidente in un momento come l'attuale, per cui non mi resta che raccomandarne l'approvazione agli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore per l'esauriente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

DOSI. Vorrei avere dei chiarimenti dal Relatore sui criteri applicativi che in questi ultimi tempi si sono avuti nei riguardi dell'iniziative imprenditoriali del nord e precisamente vorrei sapere se sono state finanziate soltanto le iniziative ubicate in zone depresse o le iniziative ubicate in zone non depresse ed inoltre quali investimenti sono stati finanziati, cioè quali cifre sono state tenute per base.

Questo per avere conoscenza delle ragioni per le quali, come ha sottolineato il Relatore, mentre ci sono stati investimenti *moltiplicati per tre* nel sud, c'è stata invece una tendenza alla riduzione nelle zone del nord.

BASTIANELLI. È mia intenzione far notare come da parte della nostra Commissione non si sia mai riusciti a fare una discussione approfondita sui problemi riguardanti la media e la piccola industria. Infatti i provvedimenti interessanti questo settore ci vengono

presentati all'ultimo momento, con carattere di urgenza e di indifferibilità, per cui ci si pone sempre l'alternativa o accettare o non accettare. Si pretende che nello spazio di mezz'ora, un'ora al massimo, si compia un esame completo del provvedimento.

Ora penso che questo vada bene una volta, due, ma che non possa essere il metodo permanente dei nostri lavori. Ritengo che una discussione approfondita e meditata sui problemi della piccola e media industria sia quanto mai opportuna e necessaria.

Anche oggi, dalla relazione del disegno di legge 2096, sono emersi motivi di urgenza.

Devo inoltre far notare che sulla legge numero 623 noi abbiamo discusso precedentemente e che numerosi rilievi sono stati avanzati da parte dell'opposizione, rilievi che però non vengono tenuti in alcun conto da parte della maggioranza e del Governo.

Per questi motivi ancora oggi noi non possiamo che ripetere le lamentele e le doglianze già avanzate in precedenza.

Così, se da un lato possiamo riconoscere che dei vantaggi si sono avuti ai fini della localizzazione di nuovi impianti e della estensione della piccola e media industria nei diversi settori delle diverse regioni d'Italia (ed anche agli effetti dell'occupazione operaia), dall'altro dobbiamo ammettere che vi sono ancora dei problemi relativi a questa categoria che non possono essere risolti con parziali provvedimenti legislativi.

Su questi problemi, però, noi siamo impossibilitati a discutere e, quindi, a giungere ad una adozione meditata di misure atte a risolvere i problemi più urgenti, come quelli riguardanti il credito di esercizio, i consorzi, la ricerca scientifica applicata, eccetera.

Per quanto riguarda infine la proroga dell'applicazione della 623, devo sottolineare che le critiche che nel passato abbiamo avanzate nei riguardi di detta legge, sono state convalidate dai dati fornitici dal Ministro dell'industria e del commercio, che ha depositato l'elenco nominativo delle ditte favorite, dal quale risulta che sono stati aiutati soprattutto i grandi gruppi industriali e non le piccole e medie industrie.

Del resto anche la relazione dell'onorevole Di Vagno afferma le stesse cose, perché stando all'aspetto numerico delle domande, un numero assai minore di esse è stato accordato per le classi da 501 a 1000 milioni e per le classi oltre 1 miliardo, ma abbandonando lo aspetto numerico e considerando la consistenza dei relativi finanziamenti assistiti, ci si accorge che – in proporzione – sono i grandi gruppi industriali che hanno ricevuto l'aiuto maggiore.

Per queste ragioni non possiamo accettare questo modo di procedere, perché vogliamo che si giunga alla fine ad un dibattito che consenta al Parlamento di legiferare con piena cognizione di causa, sentito il parere e la opinione dei vari gruppi, cosa che fino ad oggi ci si è ostinati a non voler realizzare.

Per questi motivi voteremo, come per il passato, contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi si consenta un brevissimo intervento, su quanto sin qui detto. Vorrei, dunque, osservare che il finanziamento della piccola e media industria, onorevole Bastianelli, è, al momento attuale, di particolare se non addirittura di estremo interesse. Non è la prima volta che la nostra Commissione dedica ampi ed approfonditi studi su tali argomenti. Ciò dato per riconosciuto, mi permetto far osservare che nulla vieta l'argomento di cui oggi siamo stati investiti venga ulteriormente e ancor più profondamente esaminato in questa o in altra seduta della nostra Commissione. *L'iter* del provvedimento oggi in esame è stato quanto mai breve, ove si consideri che è pervenuto alla Camera soltanto il 16 febbraio scorso. Gli onorevoli commissari hanno avuto per tempo notizia della sua imminente discussione presso la nostra Commissione e tutti sono stati posti in condizione di poter portare in questa sede le loro argomentazioni e le loro considerazioni.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI VAGNO, *Relatore*. A quanto ho potuto capire, il collega onorevole Dosi vorrebbe sapere se la differenza nel finanziamento tra nord e sud si debba ad un fenomeno spontaneo o ad una precisa azione governativa nei confronti della media industria. Ho tutti i motivi per ritenere che la linea di condotta non sia stata altro che quella di un criterio di giusto riequilibramento nel sistema dei finanziamenti: si è un po' accantonato il « triangolo industriale » e si sono favoriti, in un certo senso, il centro ed il sud. D'altra parte ritengo che i dati da me forniti, nel corso della relazione, siano sufficientemente chiari ed esplicativi. Quanto alla osservazione fatta dal collega dell'opposizione, ignoro se la discussione cui egli accennava possa essere fatta nel corso della presente seduta. Per mio conto sono d'avviso che gli strumenti di legge sono quanto mai idonei a realizzare i fini per cui sono previsti. Circa, poi, i criteri che sono stati seguiti dagli enti di finanziamento, il discorso

si sposta e non può essere, a mio avviso, proseguito in questa sede.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Premetto di non avere molto da aggiungere a quanto già detto dall'onorevole Relatore e dagli onorevoli commissari i quali, gli uni con autorevoli domande e gli altri con altrettanto autorevoli critiche, hanno in sostanza dichiarato la idoneità del provvedimento in esame.

Quanto all'intervento dell'onorevole Bastianelli, mi sembra di aver compreso che, all'infuori delle questioni già precedentemente sollevate e discusse e relative alla distinzione tra piccola e media industria, si sia inteso attirare l'attenzione della nostra Commissione più su una questione di metodo che sulla sentita necessità che questo strumento finanziario di appoggio alla piccola e media industria sia rapidamente adottato.

Le critiche mosse al provvedimento in esame, giuste o meno che siano, non intaccano la portata del provvedimento stesso; non mi sembra però che vi sia nulla da rilevare circa i criteri usati dal Governo nel sistema di applicazione della legge, ove si rammenti che la stessa legge prevedeva una diversa graduazione degli interventi finanziari proprio per favorire il Mezzogiorno.

Non ritengo sostanzialmente esatta la critica per alcuni finanziamenti a industrie non piccole o medie, perché in pratica si è trattato di creare le premesse, appunto, per la nascita e lo sviluppo di queste piccole e medie imprese, che, specie nel Mezzogiorno, solo attraverso l'applicazione della legge n. 623, hanno potuto avere quello sfogo espansivo di cui abbisognavano.

Concordo, invece, con l'onorevole relatore circa la situazione del « triangolo industriale ». Attraverso la nuova azione che il Governo intende svolgere, non solo il numero delle domande può avere un notevole incremento, ma le classi di importanza verranno ad essere notevolmente spostate verso una determinata direzione.

Non mi pare, infine, che si possa imputare a questo provvedimento – ed al Governo che lo ha presentato – una pressione di urgenza particolare. L'urgenza sta nelle domande che sono state presentate e nel meccanismo stesso della legge.

Tutti sappiamo che la pressione delle domande è notevole sul piano economico e che occorre premiare chi al momento opportuno si è esposto a rischi e che ora sospira di aver finalmente le agevolazioni sul tasso di interesse che è promesso dalla legge.

Pertanto non di urgenza strumentale o politica si tratta, ma di urgenza che è insita nelle cose stesse, cioè di urgenza che tutti dobbiamo sentire onde rendere operante la legge mediante ulteriori stanziamenti.

Se vi saranno emendamenti, il Governo li potrà prendere in considerazione. Voglio sperare che il senso di solidarietà che è proprio di questa Commissione, faccia si che sia espresso unanime e pronto consenso al disegno di legge, che nulla muta rispetto alla precedente esperienza ma che invece di essa si avvale.

Queste le ragioni per le quali mi permetto di esprimere la certezza che la Commissione voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 923, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1979.

(*È approvato*).

ART. 2.

I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1966, per la presentazione delle domande di finanziamento, e al 31 dicembre 1966, per la stipulazione dei relativi contratti.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1965 si farà fronte con una quota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Attribuzione della competenza ai Prefetti in materia di depositi di olii minerali (1862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di olii minerali » (1862).

La discussione era stata rinviata, nella precedente seduta, per consentire l'esame di un comma aggiuntivo all'articolo 3, presentato dagli onorevoli Alesi e Romualdi.

Sull'emendamento il Governo aveva avanzato una riserva a proposito della quale vorremmo ora sentire la sua opinione.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. L'emendamento prevedeva la possibilità di un ricorso (salvo poi a definirne il tipo) contro il provvedimento del prefetto di concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali e loro derivati, quando trattasi di depositi con capacità non superiore a 3 mila metri cubi.

Ora devo dire che, già attualmente, il prefetto ha un limite nella capacità di competenza di concessione per i depositi di una determinata capacità e la giurisprudenza, che si è stabilita in questa materia, è che il provvedimento del prefetto, appunto perché delegato, deve ritenersi definitivo e che, pertanto, avverso lo stesso è consentito solo il ricorso di legittimità al Consiglio di Stato.

È infatti interesse dei cittadini che si sappia che il provvedimento del prefetto, essendo alla pari, come *competenza giuridica*, alla concessione ministeriale, cioè essendo una concessione decentrata, ha carattere definitivo.

Ora l'emendamento proposto dagli onorevoli Alesi e Romualdi, prevedendo un ricorso gerarchico al Ministro, non fa altro che annullare l'efficacia del provvedimento ed, in definitiva, viene a riprodurre la situazione di non decentramento, proprio quello cioè che, con il disegno di legge in esame, si vuole evitare.

Queste le ragioni per le quali il Governo si dichiara contrario all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Onorevole Alesi, insiste sul suo emendamento?

ALESI. Non insisto e pertanto ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo 3 era già stato approvato con la riserva di aggiungere l'emendamento Alesi come eventuale comma aggiuntivo e poiché l'emendamento presentato è stato ritirato, l'articolo 3 s'intende approvato nella sua originaria formulazione.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Restano ferme tutte le altre disposizioni che disciplinano il settore, in quanto applicabili, nonché le disposizioni di cui al Codice della navigazione e relativo regolamento in materia di depositi costieri e olii minerali ».

CATALDO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà nella votazione finale sul disegno di legge, poiché non siamo d'accordo nell'aumentare la competenza dei prefetti, competenza che invece dovrebbe essere soppressa.

D'accordo saremmo stati se si fosse trattato di un vero decentramento che avesse permesso di far passare le attribuzioni dal Ministro dell'industria e del commercio alle province e ai comuni.

Pertanto non voteremo contro, ma ci asterremo dal votare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2001):

Presenti	27
Votanti	20
Astenuti	7
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi annui per gli scopi di cui alla legge 30 luglio 1059, n. 623, relativa a nuovi incen-

tivi a favore delle piccole e medie industrie » (2096):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 20
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

« Attribuzioni della competenza ai Prefetti in materia di depositi di olii minerali » (1862):

Presenti 27
Votanti 20
Astenuti 7
Maggioranza 11
Voti favorevoli 18
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amadeo Aldo, Amasio, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bova, Brighenti, Cataldo, Ceravolo, Cervone, Colombo Vittorino, Demarchi, Di Vagno, Dosi, Giolitti, Girardin, Marchiani, Merenda, Mussa Ivaldi, Olmini, Piccinelli, Rossi Paolo Mario, Tempia Valenta e Titomanlio Vittoria.

Si sono astenuti sui disegni di legge n. 1862 e 2001:

Amasio, Bastianelli, Brighenti, Cataldo, Olmini, Rossi Paolo Mario e Tempia Valenta.

È in congedo:

Colleoni.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI